

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza RC Base

Data di aggiornamento: 20/05/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SACE BT S.p.A., società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sacebt.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@cert.sacebt.it

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.

Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.


Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.

L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
<p>A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.</p>	
<p>Responsabilità Civile RCT/O</p>	<p>A. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p>B. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché del decreto-legge 23.2.2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 del decreto-legge, n.38/2000; ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.1124/65 e del decreto-legge 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché, ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 decreto legge n. 38/2000, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto-legge n.38/2000. <p>Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia copre anche gli infortuni conseguenti alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.</p>

	<p>Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia, la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, escluso il caso di dolo.</p> <p>Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.</p> <p>La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto delle norme che regolano l'assicurazione in generale.</p> <p>Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.</p>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il Cliente/Assicurato può decidere di completare la copertura assicurativa offerta dalla polizza richiamando in validità le garanzie sotto riportate

Danni alle opere	<p>Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Sono comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché, i danni "necessari", il cui verificarsi, cioè, non sia evitabile in relazione al normale svolgimento dei lavori.</p>
Danni da furto	<p>Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme.</p>
Danni a cose in consegna	<p>Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.</p> <p>Restano esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle cose che costituiscono strumento di lavoro; - da incendio, da furto, da mancato uso; - avvenuti durante la circolazione di veicoli.
Danni a condutture ed impianti sotterranei	<p>La Società risponde dei danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia richiesto alle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.</p>

Danni da cedimento e franamento del terreno	<i>La Società risponde dei danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto muratura od altre tecniche sostitutive;</i>
Manutenzione stradale	<p><i>La Società risponde dei danni in relazione alla manutenzione stradale e la garanzia è operante alle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) esclusivamente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione, mentre debbono ritenersi esclusi tutti i danni causati da omesso e/o ritardato intervento sulla rete stradale affidata in manutenzione, ancorché simili obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti delle committenti;</i></p> <p><i>b) purché la manutenzione strade rientri nel rischio descritto nella scheda di polizza e nell'attività abituale dichiarata dal Contraente.</i></p> <p><i>c) in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, la garanzia è prestata a condizione che i lavori e la situazione di pericolo siano opportunamente segnalati e siano installate le protezioni, secondo il miglior standard di sicurezza e comunque nella completa osservanza delle norme di legge e/o regolamentari e della specifica normativa stabilita dall'Autorità competente. In ogni caso, i tratti stradali adiacenti al cantiere devono essere chiusi al traffico nei periodi coincidenti con lavori che possono compromettere la stabilità dell'opera".</i></p>
Detenzione e impiego di esplosivi	<i>La Società risponde dei danni derivanti dalla detenzione e/o impiego autorizzati di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 150 metri dal fornello di mina.</i>
Animali	<p><i>È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, escluso il conducente.</i></p> <p><i>Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni a coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.</i></p> <p><i>È esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole 	<p><i>L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.</i></p> <p><i>L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguito in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.</i></p> <p><i>Salvo patto speciale sono invece esclusi i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.</i></p> <p><i>Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti degli utenti destinati all'utilizzo di servizi forniti dall'Assicurato.</i></p> <p><i>Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.</i></p>
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	<p><i>L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda.</i></p> <p><i>L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola</i></p>

	<p>venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.</p> <p>L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di posa in opera delle bombole, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, sub concessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore ai 16 anni.</p> <p>L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione ecc.).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Alberghi - pensioni - residence - ostelli - campeggi - bed and breakfast 	<p>L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.</p> <p>L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p> <p>Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.</p> <p>L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili 	<p>Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente errata o difettosa manutenzione.</p> <p>Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.</p> <p>L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini 	<p>L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p> <p>Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.</p>
Farmacie	<p>L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.</p> <p>L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p> <p>Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Istituti di educazione ed istruzione - scuole, collegi e 	<p>La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.</p> <p>Gli allievi sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terzi tra di loro</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - convitti - istituti di correzione - colonie - oratori e ricreatori 	<p>Per le attività esterne la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per esse apposita sorveglianza.</p> <p>Sono esclusi, inoltre, i rischi relativi all'esercizio di cinematografi, teatri, piscine e tribune.</p>
Associazioni, società e scuole sportive	<p>L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terzi tra di loro.</p> <p>La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.</p> <p>La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive non associate.</p>
Stabilimenti balneari	<p>La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti.</p> <p>Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuato quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.</p>
Trattamenti chimici	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.</p> <p>Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP danni.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO <i>Per annualità assicurativa e/o per sinistro</i>	FRANCHIGIE E SCOPERTI <i>per sinistro</i>
Responsabilità Civile RCT/O	<i>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i>	10% del massimale per danni a cose Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.500,00
	<i>Inquinamento accidentale</i>	10% del massimale per danni a cose Max € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 2.000,00
	<i>Danni da incendio</i>	10% del massimale per danni a cose Max € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	<i>Danni a cose trovantisi in ambito lavori</i>	10% del massimale per danni a cose Max € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00

	<i>Estensioni diverse</i>		€ 1.000,00
	<i>Danni a mezzi sotto carico e scarico</i>	10% del massimale per danni a cose Max € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	<i>Scoperto/Franchigia per ogni evento</i>		€ 1.000,00
	<i>Franchigia RCO</i>		€ 2.500,00



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Sace BT Rc Base è un prodotto ramo danni ideato per soddisfare le esigenze di aziende di piccole dimensioni quali artigiani o installatori.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta in media al 25% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p style="text-align: center;">SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it. SACE BT è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i>
OPPURE	<i>oppure</i>
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i>
Mediazione	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</i>

Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</i></p> <p><i>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</i></p> <p><i>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</i></p>
COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.sacebt.it/sace-bt</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p><i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.